



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE ABRUZZO

E

CONSORZIO ECOCARBON

"Progetto CSS Abruzzo"

"Progetto sperimentale per la produzione e l'utilizzo del CSS"

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – D.M. 14.03.2013, n. 22 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. **923** del **9 DIC, 2013**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)



L'anno **2013**, il **giorno**, del **mese** di, presso la sede della Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, in via Passolanciano, 75 - Pescara;

TRA


Regione Abruzzo C.F., rappresentata dal Dott., nato a il, in qualità di della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in via, sede della Regione Abruzzo (di seguito denominata “Regione Abruzzo”);

E

Consorzio Ecocarbon C.F. 07298110961, rappresentato dal Presidente On Camillo Piazza, nato a Monza, il 21 agosto 1963, domiciliato per la carica presso a sede del Consorzio Ecocarbon, in via Einaudi, n. 1 - Cologno Monzese (MI), (di seguito denominato “Ecocarbon”);

PREMESSO CHE:

- la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata da normative comunitarie, nazionali e regionali, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- le azioni e le misure volte a preservare le risorse naturali rivestono un ruolo centrale nella gestione dei rifiuti, e che, a tal fine, la disciplina comunitaria e il Dlgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (cd. TUA), stabiliscono che le misure intese a limitare la produzione dei rifiuti, il riuso, il riutilizzo, il riciclo e recupero delle materie prime dai rifiuti, sono prioritarie rispetto alle altre operazioni di gestione dei rifiuti nell'ambito di un organico sistema di gestione integrata;
- deve essere favorita la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti, nonché, in ordine di priorità, la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materia prima ed il recupero energetico, limitando il flusso dei rifiuti inviati allo smaltimento e soprattutto il ricorso alla discarica;
- la Direttiva 2008/98/CE ed il Dlgs. 152/06 e s.m.i., prevedono che la pianificazione della gestione dei rifiuti debba comprendere il principio di prossimità (in particolare gli artt. 181 e 199 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.), considerando anche gli impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti (art. 200);
- il Dlgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce il principio della responsabilizzazione degli operatori a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti stessi e - per l'attuazione di tale principio - prevedono, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a procedure negoziate e, più in generale, di promuovere e favorire l'azione concertata e programmata tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati con appositi accordi e contratti di programma;
- tali accordi e contratti sono finalizzati, in particolare, alla prevenzione e riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti, al loro recupero, riutilizzo e riciclaggio nonché al conseguimento di livelli ottimali di utenza raggiunta e servizi di gestione dei rifiuti;
- l'obiettivo, perciò, è quello di ridurre drasticamente i quantitativi di RU avviati in discarica, incrementando parallelamente il recupero di materia ed energia al pari di quanto avviene nei Paesi europei;
- l'Austria, la Germania, l'Olanda e la Svezia, i Paesi più virtuosi in Europa, combinano, infatti, elevati livelli raccolta differenziata profondamente integrati ad alti tassi di recupero energetico. In particolare, secondo alcune valutazioni, il mix ottimale per una gestione sostenibile dei rifiuti corrisponde a circa un **50 - 60%** di recupero di materia (*in primo luogo attraverso la raccolta differenziata per permettere il riuso, il riciclo e il compostaggio delle rispettive frazioni*), e ad un **40 - 50%** di recupero energetico. In sostanza, in sede europea è confermato come la soluzione del problema non può essere la semplice raccolta differenziata, bensì occorre un insieme di azioni fra cui un ruolo decisivo è svolto anche dal recupero energetico;
- la Regione Abruzzo intende, ulteriormente rafforzare le ipotesi di raggiungimento delle percentuali di recupero di materia, sopra riferite alle medie europee, valutando la possibilità di puntare ad un



obiettivo più ambizioso (ca. 65 – 70%), anche a seguito dell'impegno che si sta approfondendo da parte della stessa in collaborazione con i Comuni ed i loro Consorzi comprensoriali/Società (Unioni di Comuni, .. etc., nella riorganizzazione dei servizi di raccolta differenziata secondo sistemi domiciliari "porta a porta");

- la nuova normativa, ai sensi della disciplina contenuta nel Dlgs. 205/2010, ha introdotto la nuova definizione di **Combustibile Solido Secondario** "CSS", e le successive integrazioni introdotte con il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 22 del 14 Marzo 2013 (cd. "*Decreto Clini*"), ha fra i suoi compiti la promozione di accordi di programmi con lo scopo di costruire un punto di incontro fra domanda e offerta di materiale e di combustibile alternativo, promuoverne l'impiego e, in ultima analisi, creare tutte le opportunità e le possibilità di dar vita ad un mercato del CSS;
- con la modifica dell'Allegato X della Parte Quinta del d.lgs. 152/2006, intervenuta per effetto del D.M. Ambiente n. 22/2013, il CSS rientra tra i combustibili consentiti negli impianti disciplinati dal Titolo I e dal Titolo III della parte quinta del Dlgs. 152/06 e s.m.i. ed è quindi incoraggiato e favorito l'utilizzo del CSS in sostituzione di combustibili convenzionali con l'obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti, all'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, ad un più elevato livello di recupero dei rifiuti, ad una riduzione degli oneri ambientali ed economici legati allo smaltimento di rifiuti in discarica, al risparmio di risorse naturali, alla riduzione della dipendenza da combustibili convenzionali e all'aumento della certezza d'approvvigionamento energetico.

CONSIDERATO CHE:

- Ecocarbon rappresenta l'intera filiera industriale del Combustibile Solido Secondario composto dalle aziende ed enti possessori dei RU, i trasformatori, i produttori e gli utilizzatori finali, oltre alla società civile e le associazioni ambientaliste;
- Ecocarbon comprende potenziali impianti di produzione ed utilizzazione del CSS e del CSS - combustibile situati nella Regione Abruzzo, che potrebbero operare in soccorso ed integrazione di quelli attualmente operanti nell'ambito del sistema pubblico di gestione dei RU, in ossequio dei principi di autosufficienza e di prossimità stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE e dal Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Ecocarbon garantisce la coerenza delle caratteristiche di classificazione e specificazione del CSS tra i produttori e gli utilizzatori, secondo le indicazioni del D.M. Ambiente n. 22/2013 e della norma UNI 15359;
- la Regione Abruzzo ritiene opportuno instaurare una collaborazione con Ecocarbon al fine di costruire un "tavolo tecnico" con l'obiettivo di agire concretamente sul territorio regionale in merito alla definizione di un modello ottimale di gestione ecosostenibile del ciclo integrato dei rifiuti e della produzione energetica, intendendo, in tal modo, dare attuazione al novellato **art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.** che introduce il "**circuito organizzato di raccolta**", ovvero un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione - quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione - quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

VISTO il Dlgs 03.04.2006, n. 152 avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.; in particolare la Parte IV "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*", che prevede:

- all'art. 196 "*Competenze delle Regioni*";
- all'art. 206 "*Accordi, contratti di programma, incentivi*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., contenente l'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007 ed in particolare l'art. 44 "*Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q*", che

stabilisce disposizioni regionali specifiche per il massimo recupero dei rifiuti e la produzione ed utilizzo di combustibili da rifiuti;

VISTA la L.R. 21.10.2013, n. 36 “*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 40 Ordinario del 06.11.2013;

CONSIDERATO che la proposta di Accordo di Programma é coerente con la programmazione regionale di settore e rappresenta un valido esempio di valorizzazione della “*risorsa rifiuti*”, nel caso specifico del rifiuto urbano indifferenziato;

CONSIDERATO che gli accordi volontari costituiscono uno strumento molto efficace per implementare la programmazione di settore ed in particolare le azioni e gli interventi finalizzati all’innovazione delle attività finalizzate alla diminuzione del conferimento dei rifiuti in discarica ed al loro avvio a recupero, come stabilito anche dall’art. 44, comma 2 della L.R. 45/07 e s.m.i.;

RITENUTO di accogliere favorevolmente la proposta di accordo avanzata da Ecocarbon per i seguenti prioritari motivi:

1. è coerente con quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. è coerente con la programmazione regionale di settore delineata con la L.R. 45/07 e s.m.i.;
3. attua i programmi specifici finalizzati alla riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica;
4. è un progetto ad alto contenuto innovativo che permette la sperimentazione di nuove tecniche di gestione dei rifiuti;
5. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l’attuazione di uno dei principi comunitari di settore della “responsabilità condivisa” tra tutti gli attori del sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;

VISTI

il d.lgs.152/06 e s.m.i.;

la L.R. 45/07 e s.m.i.;

il D.M. 22/03;

la L.R. 36/03;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI IMPEGNANO E CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

PROTOCOLLO DI INTESA

Art. 1

(Premessa)

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito: “Accordo”).

Art.2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione di un sistema e piano generale integrato per la valorizzazione delle frazioni della raccolta dei rifiuti solidi urbani e di assistenza tecnica per la gestione della valorizzazione energetica di frazione secca dei RU, al fine di favorire attraverso gli strumenti meglio individuati nei paragrafi successivi, una corretta ed efficace gestione dei rifiuti, garantendo lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti e promuovendo la produzione e l’effettivo utilizzo del Combustibile Solido Secondario (CSS), secondo i principi comunitari e della normativa italiana vigente, di idoneità, oltre a garantire una maggiore tutela ambientale, soprattutto diminuendo drasticamente la quantità di rifiuti residui conferita in discarica.



Art.3
(*Obiettivi*)

1. I soggetti che partecipano al presente Accordo collaboreranno, attraverso la costituzione di un comune "Tavolo tecnico" di cui all'articolo 6, al fine di poter fornire tutto il supporto indispensabile al raggiungimento delle finalità elencate precedentemente.

Art.4
(*Attività e impegni della Regione Abruzzo*)

1. La **Regione Abruzzo** si impegna a:
 - a. mettere a disposizione tutte le informazioni tecniche utili all'attuazione del presente Accordo;
 - b. contribuire con proprie risorse finanziarie, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, a sviluppare le iniziative finalizzate alla valorizzazione della frazione secca residua ai fini energetici, sia a livello regionale che in ambiti territoriali previsti dalla L.R. 45/07 e s.m.i. ed in attuazione delle disposizioni in merito previste dalla L.R. 36/2013.
 - c. costituire, in collaborazione con Ecocarbon, il "*tavolo tecnico*" di cui all'articolo 6, per dare piena attuazione alle attività concordate, coinvolgendo tutte le realtà industriali ed associative interessate.
 - d. garantire il coordinamento, tramite le strutture regionali competenti, degli incontri tecnici che si svolgeranno in maniera congiunta con Ecocarbon, al fine di trasferire a tutti i tecnici comunali, funzionari di settore, le competenze tecniche e gli aggiornamenti in merito a: normativa comunitaria, normativa nazionale, gestione integrata del ciclo dei rifiuti e della produzione ed utilizzo del CSS, sistemi e modelli efficienti ed efficaci per la raccolta e separazione delle diverse frazioni;
 - e. adottare tutte le misure amministrative, ivi compreso il disciplinare di processo e di prodotto del CSS, compatibili con le disposizioni comunitarie e nazionali, al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito nel presente Accordo, compresa la definizione di opportuni percorsi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni da accordare agli impianti di Ecocarbon presenti nella Regione Abruzzo ed ai fini del presente Accordo, con l'obiettivo di ottimizzarne le tempistiche.
 - f. sensibilizzare i titolari ed i gestori di impianti di produzione del CSS a livello regionale, ad aderire al presente Accordo anche per sviluppare iniziative e promuovere investimenti tecnologici sugli impianti interessati, per un corretto ed innovativo sviluppo della filiera CSS.

Art.5
(*Attività e impegni del Consorzio Ecocarbon*)

1. Il **Consorzio Ecocarbon**, al fine di rendere operativo il presente Accordo, anche attraverso i propri soci appartenenti all'intera filiera, si impegna a svolgere il ruolo di facilitatore per:
 - a. dare attuazione al novellato **art. 183 del Dlgs. 152/06 e s.m.i.** che introduce il "*circuito organizzato di raccolta*", ovvero un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione - quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione - quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
 - b. coadiuvare la Regione Abruzzo per la semplificazione delle procedure autorizzative, in parallelo alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, circa gli effetti benefici ambientali, sociali ed economici legati alla filiera del CSS;
 - c. contribuire alla creazione di *Best practices* coerenti con gli obiettivi individuati dalla UE in materia di gestione dei rifiuti, in particolare nella produzione del CSS;
 - d. collaborare con la Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo al fine di organizzare degli incontri di informazione, orientamento e assistenza tecnica rivolti ai tecnici degli enti locali;
 - e. supportare la Regione Abruzzo negli incontri informativi e di sensibilizzazione con le associazioni di categoria e le associazioni locali ambientali;
 - f. contribuire ad adottare tutte le misure amministrative al fine di dare piena attuazione a quanto stabilito nel presente Accordo, ivi compresa la stesura di un disciplinare di processo e di prodotto del

CSS, validato da un ente accreditato di certificazione terzo, che recepisca tutte le norme UNI previste, in modo da definire le tre diverse caratteristiche del CSS di qualità

Art.6
(Tavolo Tecnico)

1. Per assicurare la coerenza tra le attività individuate e il presente Accordo, si costituisce un “*Tavolo tecnico*” formato da rappresentanti di Ecocarbon e della Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia della Regione Abruzzo.
2. Il “*Tavolo tecnico*” può essere integrato con altri soggetti in relazione a specifiche competenze ed esigenze di carattere tecnico-operativo e territoriale.
3. Il “*Tavolo tecnico*” è insediato, su convocazione della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
4. Il “*Tavolo tecnico*” provvede a definire, entro i successivi 30 giorni, un “*programma operativo*”, relativo agli interventi da programmare e realizzare.
5. Il “*Tavolo tecnico*” provvede, al termine del programma di attività ed interventi, ad approvare un “*Rapporto finale*”, da inviare al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore delegato al settore, alla Direzione regionale Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti e ad altri soggetti eventualmente coinvolti o interessati.
6. La partecipazione dei rappresentanti di cui al comma 1) alle attività del “*Tavolo tecnico*”, non comporta oneri per la Regione Abruzzo, essendo svolte nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente.

Art.7
(Durata)

1. Il presente Accordo ha durata di **due anni** a partire dalla data di sottoscrizione, fa salve le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti della Regione Abruzzo e può essere rinnovato a seguito di esplicita volontà delle parti.
2. Il presente Accordo è trasmesso ai soggetti interessati ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
3. Per tutte le questioni non espressamente regolamentate nel presente Accordo, si applicherà la normativa vigente.

Pescara lì,

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

REGIONE ABRUZZO

.....

CONSORZIO ECOCARBON

.....

